



SENT. N. 76/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Alessandra OLESSINA

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24197** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

V.B., nato a *omissis* il *omissis* (c.f.

omissis) e residente in *omissis*, Strada *omissis*

n. 15

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore ed il rappresentante del Pubblico ministero (PM dott. Marco Mormando), come da verbale.

Rilevato in

Ritenuto in fatto

La Procura regionale, con atto di citazione del 9.12.2024, agisce nei confronti del soggetto in epigrafe indicato per sentirlo condannare al pagamento del

	complessivo importo di euro 12.268,23, in favore dell’Arma dei Carabinieri.	
	A fondamento della ripresa, in estrema sintesi, l’improprio utilizzo delle	
	autovetture di servizio da parte del convenuto V.B.,	
	all’epoca dei fatti Comandante provinciale di Asti.	
	In particolare, dalle indagini svolte, compendiate nella sentenza 814 del 09	
	maggio 2023 del Tribunale di Asti con cui il convenuto veniva condannato per	
	il reato di peculato d’uso, emergeva che il convenuto V., nella qualità	
	di Comandante provinciale dei Carabinieri di Asti, nonché di Presidente di due	
	organi di rappresentanza militare, ovvero il Consiglio Base di Rappresentanza	
	(Co.Ba.R.) e il Consiglio Intermedio di Rappresentanza (Co.I.R.), nel periodo	
	intercorrente dal 1° gennaio 2017 al 26 luglio 2018, usava indebitamente le	
	vetture Fiat Bravo (targa CC <i>omissis</i>) e Lancia Delta (targa EM <i>omissis</i>),	
	condotte sempre da un militare con le mansioni di autista.	
	Nello specifico, tale indebito utilizzo veniva accertato per n. 131 viaggi da	
	distinguere nelle seguenti quattro tipologie:	
	- tipologia A: movimenti da e per la propria residenza di <i>omissis</i> (Strada	
	<i>omissis</i> n. 15), consistenti in un numero di 61 viaggi con la Fiat Bravo e	
	in numero di 21 viaggi con la Lancia Delta;	
	- tipologia B: movimenti da Asti, ovvero la sede di servizio, verso <i>omissis</i>	
	e ritorno, con permanenza in <i>omissis</i> per breve tempo, prossimo alla	
	mezz’ora, consistenti in un numero di 9 viaggi con la sola Fiat Bravo;	
	- tipologia C: movimenti da e verso la residenza di <i>omissis</i> in occasione di	
	missioni per località per le quali il transito verso <i>omissis</i> appariva	
	ingiustificato, non trattandosi di città ubicata lungo il tragitto più breve,	
	consistenti in un numero di 10 viaggi con la Fiat Bravo e in numero di 9 viaggi	
	- pag. 2 di 8 -	

	per la Lancia Delta;	
	- tipologia D: movimenti verso Torino in zone cittadine apparentemente non di	
	interesse istituzionale, consistenti in un numero di 17 viaggi con la Fiat Bravo	
	e un numero di 4 viaggi con la Lancia Delta.	
	Il danno azionato dal requirente, pari ad euro 12.268,23, risulta così composto:	
	euro 1.328,80 per il pagamento dei pedaggi Telepass, euro 7.010,60 per il	
	consumo del carburante utile per la percorrenza di un totale di 11.304	
	chilometri ed euro 3.928,83 per gli emolumenti corrisposti ai militari impiegati	
	come autisti allorquando vi è stato l'indebito utilizzo dell'automezzo di	
	servizio.	
	L'elemento soggettivo, nell'assunto attoreo, è da individuarsi nel dolo, inteso	
	come coscienza e volontà della condotta illecita.	
	Da ultimo, con successiva integrazione documentale, la Procura depositava	
	copia della sentenza n. 5799 del 5 dicembre 2024 con la quale la Corte	
	d'Appello di Torino – Sezione quarta penale, in parziale riforma della sentenza	
	n. 814 del 9 maggio 2023 del Tribunale di Asti, ha dichiarato il non doversi	
	procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato a lui ascritto estinto per	
	intervenuta prescrizione, limitatamente alle condotte commesse fino al 5	
	giugno 2017, e ha rideterminato la pena per i residui reati in anni uno, mesi tre	
	e giorni nove di reclusione, confermando per il resto la pronuncia di primo	
	grado.	
	Inoltre, la Procura ha depositato estratto conforme all'originale del dispositivo	
	della sentenza del 1° aprile 2025 con la quale la Corte Suprema di Cassazione	
	– Sesta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'imputato.	
	Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin	
	- pag. 3 di 8 -	

qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione;

Considerato in *diritto*

1. La domanda merita accoglimento.

2. In via preliminare, stante la ritualità della notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., va dichiarata la contumacia del convenuto.

3. Venendo all'esame del merito, la documentazione prodotta in atti conferma oltre ogni ragionevole dubbio gli assunti attorei.

3.1 Dall'esame del materiale probatorio versato in atti, ed in particolare delle plurime annotazioni del Reparto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino e del Nucleo Investigativo del medesimo Comando, sono emersi n. 131 viaggi, effettuati con le vetture nella disponibilità del Comando provinciale per esigenze di servizio, che non sono risultati in alcun modo giustificati da queste ultime.

I relativi tragitti, senza tema di smentite, emergevano dai fogli di marcia degli automezzi, il documento che ogni conduttore di un veicolo militare deve compilare indicando l'itinerario coperto, l'orario di partenza e rientro in sede, i chilometri percorsi ed i rifornimenti di carburante effettuati.

In particolare, al fine di escludere qualunque possibilità di errore, gli inquirenti prendevano in considerazione solo quei viaggi, privi di connessione con le ragioni di servizio, nei quali vi era coincidenza tra passaggio Telepass (verificato dai relativi tabulati abbinati alle due vetture) e cella telefonica agganciata dallo smartphone del convenuto, al fine di avere ragionevole certezza dell'utilizzo della vettura da parte del convenuto e dei passaggi non giustificati a lui imputabili.

3.2 A conferma di tale conclusione, è stato altresì verificato (attraverso la disamina dei tabulati Telepass) che, nei casi in cui il convenuto risultava aver utilizzato l'auto personale al mattino per coprire il tragitto *omissis* (residenza) – Asti (sede di lavoro), nel pomeriggio seguente e al mattino successivo risultavano registrati i viaggi delle vetture di servizio da Asti a *omissis* e viceversa, e solo la sera del secondo giorno il ritorno della vettura privata da Asti verso *omissis*: ciò conferma, quindi, la prassi del convenuto di utilizzare la vettura di servizio per raggiungere la sede di lavoro dalla propria residenza privata.

3.3 Che ciò fosse indebito, d'altra parte, emerge dalla Direttiva per la gestione e l'impiego degli automezzi dell'amministrazione della Difesa, diramata dal Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti - edizione 2009, dalla quale si evince che l'utilizzo dell'autovettura di servizio anche per gli accompagnamenti da e per il luogo di residenza è consentito esclusivamente per le autorità di vertice (cfr. capitolo 2 e Allegato A per l'elenco delle "autorità di vertice"), tra le quali non vi rientra l'incarico di Comandante provinciale ricoperto dal convenuto V.

3.4 Ancora, a fondamento dell'antigiuridicità oggettiva della condotta, occorre considerare che, per i viaggi contestati al convenuto, nei fogli di marcia, nella quasi totalità dei casi, non vi era l'indicazione della causale del tragitto coperto ma la generica dicitura "sede-giurisdizione-sede".

In relazione a tale indicazione, lo stesso autista della vettura (Appuntato M. C.), sentito a sommarie informazioni, ha riferito che fu il convenuto V. a suggerirgli di utilizzare la generica dicitura "giurisdizione", così confermando l'assenza di effettive ragioni di servizio che potessero giustificare

l'utilizzo delle vetture.

4. Sulla base di tali elementi, con sentenza del Tribunale di Asti n. 814 del 09-05-2023 il convenuto V. veniva riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 314, comma 2, c.p. (peculato d'uso) e condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione.

5. Con successiva sentenza n. 5799 del 5 dicembre 2024, la Corte d'Appello di Torino – Sezione quarta penale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pur confermando nel merito tutte le contestazioni oggetto della pronuncia di condanna, dichiarava l'intervenuta prescrizione limitatamente alle condotte commesse fino al 5 giugno 2017, rideterminando la pena per i residui reati in anni uno, mesi tre e giorni nove di reclusione.

Tale pronuncia risulta passata in giudicato in seguito al rigetto del ricorso in Cassazione.

6. Ciò posto, osserva il Collegio che, se una parte delle contestazioni devono ritenersi ormai certe in virtù dell'efficacia della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 651 c.p.p., analoga conclusione riguarda anche le condotte per le quali è stata pronunciata l'estinzione del reato: gli elementi indiziari sopra richiamati, unitamente alla circostanza che il convenuto, pur presentando le proprie deduzioni nella fase stragiudiziale, non ha offerto prova di alcuna giustificazione in ordine ai viaggi contestati, inducono il Collegio a ritenere provata l'antigiuridicità oggettiva della condotta.

7. Nessun dubbio, d'altra parte, può sussistere anche quanto all'elemento soggettivo, dovendosi ritenere evidente la piena consapevolezza e volontà del V. dell'utilizzo indebito delle vetture di servizio, con il goffo tentativo di occultarlo con l'inserimento nei fogli marcia di una dicitura del tutto generica

	e non plausibile (“giurisdizione”), quasi che ogni tragitto potesse essere	
	giustificato dai rapporti con autorità giurisdizionali.	
	8. Da ultimo, in ordine alla quantificazione del danno, esso trova puntuale e	
	analitica prova, quanto al costo per le retribuzioni degli autisti, nell’annotazione	
	20 maggio 2024 del Servizio amministrativo del Comando Carabinieri	
	Piemonte e Valle d’Aosta.	
	Quanto alle altre voci, esse derivano dai tabulati Telepass e dal calcolo del costo	
	carburante in relazione ai chilometri di utilizzo indebito delle vetture.	
	9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell’Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Dichiara la contumacia del convenuto V.B.;	
	Condanna V.B. al pagamento, in favore dell’Arma dei Carabinieri, del	
	complessivo importo di euro 12.268,23 (dodicimiladuecentosessantotto/23),	
	oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo	
	al saldo;	
	Condanna V.B. al pagamento delle spese di giudizio in	
	favore dell’Erario, spese liquidate in euro 796,01 (settecentonovantasei/01).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 con	
	l’intervento dei magistrati:	
	Marco Pieroni Presidente	
	Alessandra Olessina Consigliere	
	- pag. 7 di 8 -	

Cristiano Baldi	Consigliere estensore	
Il Giudice estensore	Il Presidente	
Cristiano BALDI	Marco PIERONI	
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
Depositata in Segreteria il 03/07/2025		
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"		
	DISPONE	
Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
Torino, data della firma digitale		
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
Torino, 03/07/2025		
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	